

Il concetto di modesta entità della costruzione edilizia per la definizione delle competenze dei geometri nella giurisprudenza

Vincenzo Salamone

Presidente della 2^a sezione del Tribunale amministrativo regionale del Piemonte

Sommario: 1. La natura dell'art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 nella giurisprudenza della Corte costituzionale - 2. La giurisprudenza del Giudice amministrativo in sede di sindacato sugli atti amministrativi cui accedono le prestazioni professionali - 3. La giurisprudenza della Corte di cassazione civile e la nullità dei contratti di prestazioni professionali esorbitanti i limiti dell'art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 - 4. La Cassazione penale ed il reato di esercizio abusivo della professione

1. La natura dell'art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 nella giurisprudenza della Corte costituzionale

Il R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 all'art. 16 disciplina l'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di geometra.

Nell'articolato che elenca le competenze professionali dei geometri in varie disposizioni si utilizza la terminologia di "modeste costruzioni civili" ovvero definizioni equivalenti.

Segnatamente:

- alla lettera d) "misura e divisione di aree urbane e di modeste costruzioni civili", in parallelismo con la lett. c) "misura e divisione di fondi rustici";

- alla lett. f) "stima, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, di aree urbane e di modeste costruzioni civili; stima dei danni prodotti dagli incendi";

- alla lett. l) "progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possano comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e reparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione";

- alla lett. m) "progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili";

- n) "misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni civili indicate nella lettera m)".

La legge 5 novembre 1971 n. 1086 all'art. 2 dispone che "La costruzione delle opere di cui all'art. 1 deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze. L'esecuzione delle opere deve avere luogo sotto la direzione di un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritto nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze.

Per cui sono considerate:

- opere in conglomerato cementizio armato normale quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica;
- opere in conglomerato cementizio armato precompresso quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto;
- opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.

La realizzazione delle opere predette deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.

La Corte costituzionale, con la sentenza 27 aprile 1993, n. 199 affronta la questione della qualificazione normativa del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274.

Rileva la Corte che "l'epilogo della questione relativa all'art. 16 del regio decreto n. 274 del 1929 non può che essere quello della inammissibilità, difettando qualsiasi valido argomento per discostarsi dalle precedenti pronunce che questa Corte ha avuto modo di adottare sull'argomento. Caduta, infatti, la premessa di ritenere norma penale e disposizione regolamentare come aspetti interagenti di un fenomeno normativo unitario, e svelata, di conseguenza, l'infondatezza della tesi secondo la quale l'integrazione del precetto ad opera della norma regolamentare consentirebbe a quest'ultima di assurgere ad un livello superiore nella gerarchia delle fonti, residua l'ormai "isolata" disposizione dettata dall'art. 16 del citato regio decreto, la quale non può essere per sua stessa natura assoggettata a controllo di costituzionalità in questa sede, in quanto, al pari di qualsiasi norma regolamentare e come per ogni altro atto amministrativo, il riscontro della sua legittimità costituzionale é riservato a qualsiasi giudice chiamato ad applicarla e può condurre alla sua disapplicazione (art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E) o all'eventuale annullamento in sede amministrativa (v. sentenza n. 16 del 1975)".

Neppure viene accolta la tesi, secondo la quale i richiami al regio decreto n. 274 del 1929, contenuti nella legge 2 marzo 1949, n.144 (Approvazione della tariffa degli onorari

per le prestazioni professionali dei geometri) varrebbero ad attribuire al regio decreto stesso natura di fonte primaria.

Rileva a tal proposito la Corte che la legge n. 144 del 1949 rappresenta “un indubbio ausilio per contribuire ulteriormente a precisare le competenze professionali dei geometri e che, quindi, sotto tale profilo ben possa fungere da disciplina “integrativa” delle previsioni dettate dal regolamento, non può tuttavia ammettersi che il generico richiamo enunciato nell’art. 1 della legge n. 144 del 1949 a talune norme del regio decreto n. 274 del 1929, operato al solo fine di individuare “l’oggetto” della tariffa professionale, valga di per sé ad assegnare veste e forza legislativa al medesimo regio decreto. A ciò é di evidente ostacolo, infatti, non solo e non tanto la specifica e circoscritta funzione del richiamo che la legge ha operato al regolamento, quanto, soprattutto, la mancanza di univoci elementi alla stregua dei quali ipotizzare che la legge n. 144 del 1949 abbia effettivamente inteso “trasfondere” nel corpo dello stesso provvedimento legislativo il regolamento professionale del 1929, tuttora vigente”.

La Corte valuta inoltre la compatibilità costituzionale dell’art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 nella parte in cui delimita la competenza dei geometri con riferimento alle “modeste costruzioni civili”.

Ritiene la Corte, infatti, che “alla stregua delle prospettazioni del rimettente e degli stessi interventori, costituisce il vero nucleo della questione, vale a dire la genericità del parametro della modestia della costruzione quale criterio di discriminare tra la competenza professionale del geometra e quelle “finitime” degli ingegneri e degli architetti, finisce per rivelarsi collegata a premesse erronee. Da un lato, infatti, non può certo ritenersi scelta irragionevole quella di ragguagliare a presupposti “flessibili” la determinazione di competenze che postulano cognizioni necessariamente variabili in rapporto ai progressi tecnico-scientifici che la materia può subire nel tempo. Sotto altro profilo, poi, i criteri enunciati nelle lettere l) ed m) dell’art. 16 del regio decreto n. 274 del 1929 non si discostano da quelle nozioni di comune esperienza che “non impongono al giudice alcun onere esorbitante dal normale compito di interpretazione” (v., tra le tante, ordinanza n. 72 del 1984 e sentenza n. 49 del 1980), specie ove si consideri l’ausilio che - come si é accennato - può a tal fine essere offerto dalla intera normativa di settore”.

In particolare appare significativa l’affermazione contenuta nella motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 199 del 1993 ove si legge: “A corollario di quanto appena rilevato e quale conclusivo aspetto idoneo a svelare come le doglianze del rimettente finiscano per evocare un falso problema, sta, infine, una nutrita elaborazione giurisprudenziale ormai concorde nel ritenere che, per accertare se una costruzione sia da considerare “modesta” e rientri nella competenza professionale dei geometri ai sensi dell’art.

16 del regio decreto n. 274 del 1929, il criterio basilare cui fare appello é quello tecnico-qualitativo fondato sulla valutazione della struttura dell'edificio e delle relative modalità costruttive, che non devono implicare la soluzione di problemi particolari devoluti esclusivamente ai professionisti di rango superiore, mentre il criterio quantitativo e quello economico possono soccorrere quali elementi complementari di valutazione, in quanto indicativi delle caratteristiche costruttive e delle difficoltà tecniche presenti nella realizzazione dell'opera. Un quadro, dunque, del tutto antitetico rispetto alla pretesa "genericità" di criteri ed ambiguità di responsi giurisprudenziali sui quali il giudice *a quo* ha fondato in larga misura i propri rilievi di incostituzionalità" ¹.

Con riguardo ai limiti delle competenze professionali dei geometri in tema di progettazione e realizzazione di costruzioni civili, le disposizioni della L. n. 1086 del 1971, art. 2, e L. n. 144 del 1949, art. 57, nella parte in cui, tramite rinvio alla norma regolamentare di cui al R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 16, fanno riferimento alla modesta entità delle costruzioni medesime, manifestamente ad avviso della Corte costituzionale non si pongono in contrasto con gli artt. 3 e 25 Cost., perché esprimono la scelta discrezionale del legislatore ordinario per un criterio non generico ed obiettivamente idoneo a differenziare le attribuzioni dei geometri rispetto a quelle degli ingegneri, e perché, inoltre, tale differenziazione, rilevante ai fini civilistici della validità dei contratti di prestazione d'opera professionale, non incide su eventuali responsabilità penali per i fatti di abusivo esercizio della professione (v. Cass. sez. II, 21 marzo 2011, n. 6402; 6 marzo 1989 n. 1212)".

2. La giurisprudenza del Giudice amministrativo in sede di sindacato sugli atti amministrativi cui accedono le prestazioni professionali

Va premesso che viene ritenuto illegittimo il titolo edilizio (permesso di costruire, SCIA ecc.) o atto approvativo di progetto di opera pubblica o di piano urbanistico e, pertanto annullabile in via giurisdizionale o in via di autotutela, per l'incompetenza del geometra progettista, sotto il profilo dell'entità della costruzione.

¹ Già in precedenza la Corte costituzionale con l'ordinanza 18 luglio 1983, n. 219 aveva ritenuto manifestamente inammissibile - in riferimento agli art. 3 e 25, Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del r.d. 11 febbraio 1929 n. 274 (regolamento per la professione di geometra) poiché la norma impugnata non è contenuta in un atto avente forza di legge, come emerge dall'intitolazione del regio decreto che appare adottato secondo le forme proprie dei regolamenti previsti dalla l. 31 gennaio 1926 n. 100. (La norma era stata denunciata in quanto, alla lett. m) attribuisce al geometra la facoltà di progettare e dirigere "modeste costruzioni civili", sia pure realizzate in conglomerato armentizio, giusta l'allargamento operato dall'art. 2 legge n. 1086 del 1971, impiegando una espressione estremamente generica di cui sono state date interpretazioni giurisprudenziali notevolmente divergenti, risultando violati i principi della tassatività della fattispecie penale e della eguaglianza, stante la difficoltà di individuare i comportamenti penalmente sanzionati in termini di abusivismo dell'esercizio professionale, dovendo il giudice far ricorso, per decidere la controversia a fonti extralegislative).

Si muove dal presupposto, infatti, che la competenza dei geometri è limitata alla progettazione di modeste costruzioni civili, sia sotto il profilo della necessità del rispetto delle prescrizioni antisismiche.

Si ritiene conseguentemente che prima del rilascio di un titolo edilizio, l'autorità comunale deve accertare se la progettazione sia stata affidata ad un professionista competente in relazione alla natura ed importanza della costruzione.

Ciò in quanto le norme che regolano l'esercizio ed i limiti di applicazione delle professioni di geometra, architetto ed ingegnere sono dettate per assicurare che la compilazione dei progetti e la direzione dei lavori siano assegnati a chi abbia la preparazione adeguata all'importanza delle opere, a salvaguardia sia dell'economia pubblica e privata, sia dell'incolumità delle persone.

Muovendo da questa premessa si ritiene che è illegittimo il titolo a costruire assentito sul progetto, redatto da un geometra, che preveda strutture in cemento armato, se non siano specificate, con motivazione adeguata, le ragioni per cui le caratteristiche dell'opera e le sue modalità costruttive rientrano nella sfera di competenza professionale del progettista, spettando al Giudice amministrativo il sindacato sulla valutazione circa l'entità quantitativa e qualitativa della costruzione, al fine di stabilire se la stessa, ancorché prevista con struttura in cemento armato, rientri o meno nella nozione di "modesta costruzione civile", alla cui progettazione è limitata la competenza professionale del geometra, ai sensi degli art. 16 ss., r.d. 274/1929.

Nella più recente pronuncia del Consiglio di Stato in materia (Consiglio Stato, sez. V, 28 aprile 2011, n. 2537) si prende in esame, ritenendolo legittimo, il bando di progettazione per la riqualificazione e messa in sicurezza di una strada, nella parte in cui ha riservato l'affidamento della progettazione ai soli ingegneri, architetti e geologi e non anche ai geometri.

Ciò in quanto la progettazione aveva a oggetto, tra le altre, indagini geognostiche e di prospezione, l'allargamento della strada, le opere di risanamento e consolidamento dei terreni residuati di una roggia, nonché la realizzazione di nove ponti in cemento armato anche precompresso, di cui due in attraversamento alla strada provinciale.

Infatti la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione - anche parziale - di strutture in cemento armato; solo in via di eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) dell'articolo 16, r.d. n. 274/1929, purché si tratti di piccole costruzioni accessorie nell'ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone.

Nella sentenza n. 2537 del 2011 si conclude, pertanto, che esula dalla competenza dei geometri la progettazione di costruzioni civili con strutture in cemento armato, trattandosi di attività che, qualunque ne sia l'importanza, è riservata solo agli ingegneri ed architetti iscritti nei relativi albi professionali.

Solo le opere in cemento armato relative a piccole costruzioni accessorie rientrano nella competenza dei geometri, risultando influente che il calcolo del cemento armato sia stato affidato ad un ingegnere o ad un architetto.

La competenza dei geometri deve ritenersi limitata, pertanto, alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione - anche parziale - di strutture in cemento armato; solo in via di eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo 16, r.d. n. 274 cit., purché si tratti di piccole costruzioni accessorie nell'ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone.

Per il resto, la suddetta competenza è comunque esclusa nel campo delle costruzioni civili ove si adottino strutture in cemento armato, la cui progettazione e direzione, qualunque ne sia l'importanza è pertanto riservata solo agli ingegneri ed architetti iscritti nei relativi albi professionali.

Rileva il Consiglio di Stato che sotto tale angolazione deve escludersi che le innovazioni introdotte nei programmi scolastici degli istituti tecnici possano ritenersi avere ampliato, mediante l'inclusione tra le materie di studio di alcuni argomenti attinenti alle strutture in cemento armato, le competenze professionali dei medesimi.

Secondo questa giurisprudenza i limiti posti dall'art. 16, lett. m) cit. alla competenza professionale dei geometri:

a) rispondono ad una scelta inequivoca del legislatore, dettata da evidenti ragioni di pubblico interesse, che lascia all'interprete ristretti margini di discrezionalità, attinenti alla valutazione dei requisiti della modestia della costruzione, della non necessità di complesse operazioni di calcolo e dell'assenza di implicazioni per la pubblica incolumità;

b) indicano, di contro, un preciso requisito, ovvero la natura di annesso agricolo dei manufatti, per le opere eccezionalmente progettabili dai predetti tecnici anche nei casi di impiego di cemento armato.

Viene, inoltre, esclusa la possibilità di un'interpretazione estensiva o "evolutiva" di tale disposizione, che, in quanto norma eccezionale, non si presta ad applicazione analogica, non potendosi pervenire ad una diversa conclusione neppure in virtù delle norme - art. 2, l. 5 novembre 1971 n. 1086 e art. 17, l. 2 febbraio 1974 n. 64 - che disciplinano le costruzio-

ni in cemento armato e quelle in zone sismiche, in quanto le stesse richiamano i limiti delle competenze professionali stabiliti per i geometri dalla vigente normativa professionale.

Il criterio per accertare se una costruzione sia da considerare modesta - e quindi se la sua progettazione rientri nella competenza professionale dei geometri, consiste nel valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera comportano e le capacità occorrenti per superarle.

A questo fine, mentre non è decisivo il mancato uso del cemento armato (ben potendo anche una costruzione "non modesta" essere realizzata senza di esso), assume significativa rilevanza il fatto che la costruzione sorga in zona sismica, con conseguente assoggettamento di ogni intervento edilizio alla normativa di cui alla l. n. 64 cit., la quale impone calcoli complessi che esulano dalle competenze professionali dei geometri.

E' stata, inoltre, esclusa l'illegittimità e quindi la disapplicabilità delle disposizioni dettate dall'art. 16, r.d. n. 274 del 1929, avente natura regolamentare, il quale non contrasta con norme costituzionali o ordinarie, essendo aderente ai criteri della disposizione legislativa cui ha dato attuazione (l'art. 7 l. 24 giugno 1923 n. 1395) e comportando una ragionevole delimitazione delle attività professionali consentite ai geometri, in rapporto alla loro preparazione.

In precedenza si era delineato un più permissivo indirizzo sviluppato dalla meno recente e superata giurisprudenza amministrativa e penale (cfr. Cons. St., sez. V, 1° dicembre 2003, n. 7821; sez. V, 31 gennaio 2001, n. 348; Cass. pen., 16 ottobre 1996, Bormolini; 10 giugno 1996, Sangiorgi), nel caso di specie le conclusioni non cambierebbero.

Secondo questa tesi la menzionata l. n. 1086 del 1971 avrebbe innovato la materia delle competenze professionali dei geometri, consentendo loro la progettazione e direzione dei lavori di costruzioni civili in cemento armato, purché di modesta entità e non comportanti pericolo per la pubblica incolumità.

Si è, pertanto, escluso in tali casi che siano legittimi i provvedimenti di rigetto di domande di rilascio titoli edilizi per costruzioni civili in cemento armato progettate da geometri se concernono opere di dimensioni ridotte ².

² A norma dell'art. 16 lett. m) r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, e come si desume anche dalle l. 5 novembre 1971 n. 1086 e l. 2 febbraio 1974 n. 64, che hanno rispettivamente disciplinato le opere in conglomerato cementizio e le costruzioni in zone sismiche, nonché dalla l. 2 marzo 1949 n. 144 (recante la tariffa professionale), esula dalla competenza dei geometri la progettazione di costruzioni civili con strutture in cemento armato, trattandosi di attività che, qualunque ne sia l'importanza, è riservata solo agli ingegneri ed architetti iscritti nei relativi albi professionali. (Consiglio Stato, sez. IV, 22 maggio 2006, n. 3006); La realizzazione di una struttura in cemento armato dalle notevoli dimensioni (tre piani con fondamenta del tutto nuove), per di più localizzata in una zona sismica, non può farsi rientrare nella nozione di "modeste costruzioni civili", per le quali sono abilitati alla progettazione i geometri a tenore dell'art. 16 r.d. 11 febbraio 1929 n. 274 (Consiglio Stato, sez. V, 30 ottobre 2003, n. 6747); Il discrimine della competenza dei geometri nel campo delle costruzioni civili è dato dal criterio della "modestia"

Può ritenersi ormai acquisito in giurisprudenza il principio che, in mancanza di ogni ulteriore specificazione da parte del citato art. 16, lett. m), R.D. n. 274 del 1929, il discrimine della competenza dei geometri nel campo delle costruzioni civili è dato dalla “modestia” dell’opera.

Criterio questo da intendere in senso tecnico-qualitativo e con riguardo ad una valutazione della struttura dell’edificio e delle relative modalità costruttive, che non devono implicare la soluzione di problemi tecnici particolari, devoluti esclusivamente alla competenza professionale degli ingegneri e degli architetti.

Altri criteri, come quello quantitativo, delle dimensioni e della complessità, nonché quello economico possono soccorrere quali elementi complementari di valutazione, in quanto indicativi delle caratteristiche costruttive e delle difficoltà tecniche presenti nella realizzazione dell’opera.

Per valutare l’idoneità del geometra a firmare il progetto di un’opera di edilizia civile, occorre, quindi, considerare le concrete caratteristiche dell’intervento.

dell’opera, così come stabilito dall’art. 16 r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, il quale, nel regolare l’attività professionale dei geometri, alla lett. m), consente loro l’attività di “progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili”. Tale criterio è da intendere in senso tecnico-qualitativo e con riguardo ad una valutazione della struttura dell’edificio e delle relative modalità costruttive, che non devono implicare la soluzione di problemi tecnici particolari, devoluti esclusivamente alla competenza professionale degli ingegneri e degli architetti. Altri criteri, come quello quantitativo, delle dimensioni e della complessità, nonché quello economico, possono soccorrere quali elementi complementari di valutazione, in quanto indicativi delle caratteristiche costruttive e delle difficoltà tecniche presenti nella realizzazione dell’opera. (Consiglio Stato, sez. V, 03 ottobre 2002, n. 5208).

Anche dopo l’entrata in vigore della l. 5 novembre 1971 n. 1086, non sussiste la competenza professionale dei geometri per la progettazione di un’opera edilizia, realizzata in cemento armato, di non modeste dimensioni (nella specie, si trattava di sopraelevazione di tre piani, con una volumetria complessiva di 1.700 mc.) (Consiglio Stato, sez. V, 31 gennaio 2001, n. 348).

Tanto la progettazione quanto la direzione dell’esecuzione di opere in conglomerato cementizio, semplice ed armato, riservata per legge agli ingegneri ed agli architetti, esulano dalla competenza professionale dei geometri, cui è riconosciuta esclusivamente la facoltà (ex art. 16 lett. m) del regolamento di cui al r.d. n. 274 del 1929) di progettare lavori comportanti l’impiego di cemento armato - solo per piccole costruzioni accessorie di edifici rurali ovvero adibiti ad uso di industrie agricole - di limitata importanza, di struttura ordinaria e che non richiedano, comunque, particolari operazioni di calcolo, tali, in definitiva, da non poter comportare, per loro destinazione, pericolo alcuno per l’incolumità delle persone (Consiglio Stato, sez. V, 31 gennaio 2001, n. 348).

Non rientra nella competenza professionale del geometra la progettazione e la realizzazione di opere in cemento armato che eccedano i limiti posti dagli art. 16 ss. r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, ossia le piccole costruzioni accessorie di edifici rurali e per uso di industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e non costituiscano comunque pericolo per l’incolumità delle persone (nella specie, è illegittimo il progetto firmato da un geometra per la realizzazione di un grande capannone industriale, poggiante su una fondazione di pali e pilastri in cemento armato e con solai in laterocemento e, comunque, di natura e dimensioni tali da non poter esser definito come una modesta costruzione civile) (Consiglio Stato, sez. V, 08 giugno 1998, n. 779). Non costituisce modesta costruzione, eseguibile perciò in base a un progetto redatto da un semplice geometra, un fabbricato composto di tre piani totalmente o parzialmente interrati e da altri tre in superficie, oltre il sottotetto, per un’altezza complessiva di m. 20 e una volumetria utile di mc. 5000, ivi compresa quella interrata, ancorché destinato a deposito di suppellettile immobiliare (Consiglio Stato, sez. V, 20 dicembre 1985, n. 482).

A tal fine, peraltro, non possono essere prefissati criteri rigidi e fissi, ma è necessario considerare tutte le particolarità della concreta vicenda, anche in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica ed economica che nel settore edilizio può verificarsi nel tempo.

Il Consiglio Stato, con sentenza sez. IV, 3 settembre 2001, n. 4620 aveva ritenuto che la redazione di un piano di lottizzazione richiede una visione di insieme che pone problemi di carattere programmatico che postulano valutazioni complessive che non rientrano nella competenza professionale del geometra così come definita dall'art. 16, r.d. 11 febbraio 1929 n. 274.

Nella sentenza si legge "resta preclusa al Geometra la realizzazione di un complesso di opere che richieda una visione di insieme, che ponga problemi di carattere organizzatorio (Cons. St., Sez. V, n. 25 del 13.1.1999; n. 3 del 3.1.1992). È facile osservare come nelle disposizioni su citate non sia ravvisabile alcuna indicazione che faccia riferimento a strumenti di programmazione urbanistica, mentre è pacifico che la redazione di un piano di lottizzazione costituisce attività che chiaramente richiede una competenza programmatica in tale settore, anche se si limita l'attività a opere di modesta entità, e nonostante che la stessa sia posta in attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico generale. In effetti, come già affermato da questa Sezione, la redazione di un tale strumento concerne indubbiamente la realizzazione di un complesso di opere che richiede una visione di insieme e pone problemi di carattere programmatico che indubbiamente postulano valutazioni complessive che non rientrano nella competenza professionale del Geometra, così come definita dall'art. 16 del r.d. 11 febbraio 1929 n. 274 (Cons. St., Sez. IV, n. 765 del 9.11.1989)"³.

3. La giurisprudenza della Corte di cassazione civile e la nullità dei contratti di prestazioni professionali esorbitanti i limiti dell'art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274

La conseguenza sul contratto d'opera stipulato da un geometra, ed avente ad oggetto prestazioni esorbitanti la sua competenza, che hanno ad oggetto prevalentemente le sentenze del Giudice civile sono quelle della nullità del contratto.

E' nullo, per l'art. 2231 del Codice civile, il contratto d'opera stipulato da un geometra, ed avente ad oggetto prestazioni esorbitanti la sua competenza.

Secondo una univoca giurisprudenza della Corte di Cassazione (da ultimo Cassazione civile, sez. II, 21 marzo 2011, n. 6402), quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto, dando luogo a nul-

³ Pronuncia sempre recente in materia di competenza professionale è quella del T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 15 giugno 2010, n. 2839, con la quale si è ritenuto che la redazione di un piano di lottizzazione costituisce attività che richiede una visione di insieme e pone problemi di carattere programmatico che indubbiamente postulano valutazioni complessive che non rientrano nella competenza professionale del geometra, così come definita dall'art. 16, r.d. 11 febbraio 1929 n. 274.

lità assoluta del rapporto fra professionista e cliente, rilevabile anche d'ufficio, e privando il contratto di qualsiasi effetto, non dà luogo ad alcuna azione per il pagamento della retribuzione, che non può essere pretesa a nessun titolo, neanche ai sensi dell'art. 2041, c.c. (la Corte ha escluso il diritto al compenso per un geometra che aveva posto in essere attività riservate agli ingegneri iscritti nell'apposito albo, venendo meno ai limiti del disposto dell'art. 16, r.d. n. 274 del 1929).

Si legge nella pronuncia "E' il caso di ricordare che nell'ambito della disciplina normativa sopra evidenziata, dal quale emerge una chiara ripartizione di competenze tra geometri ed altri professionisti in riferimento alla progettazione ed alla direzione di opere relative a costruzioni ed edifici, trova fondamento l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, secondo cui la progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri e degli architetti sono illegittime, cosicché a rendere legittimo un progetto redatto da un geometra non rileva che esso sia controfirmato o vistato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli del cemento armato e diriga le relative opere, perché è il professionista competente che deve essere, altresì, titolare della progettazione (v. Cass. 13 gennaio 1983 n. 286; Cass. 25 febbraio 1986 n. 1182; Cass. 13 marzo 1995 n. 3108), trattandosi di incombenze che devono essere inderogabilmente affidate dal committente al professionista abilitato secondo il proprio statuto professionale, sul quale gravano le relative responsabilità".

Si è, pertanto, ritenuto che il contratto con il quale viene affidata a un geometra la progettazione di una costruzione civile in cemento armato è nullo, indipendentemente dalle dimensioni eventualmente ridotte dell'opera o dalla circostanza che il compito, su richiesta dell'incaricato, è poi svolto da un ingegnere o architetto ⁴.

⁴ Le conseguenze di una violazione delle norme in materia di competenze professionali ha effetti gravissimi sul contratto di prestazione d'opera professionale in quanto la violazione delle norme imperative sui limiti dei poteri del professionista, stabiliti dalla legge professionale (nella specie, l'art. 16 del r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, che consente al geometra la progettazione, la direzione o la vigilanza di modeste costruzioni civili), determina la nullità del contratto di opera professionale, rilevabile, ai sensi dell'art. 1421 c.c., anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Cassazione civile, sez. II, 20 ottobre 1994, n. 8576).

E', infatti affetto da nullità il contratto di prestazione d'opera che affidi a un geometra calcoli in cemento armato e ciò anche ove il compito, limitatamente a quelle strutture, venga poi svolto da un professionista abilitato, che ne sia stato officiato dall'originario incaricato.

Si ritiene irrilevante, a tali fini, che l'incarico sia distinto per le parti in conglomerato e non sia stato (sub)delegato dal geometra, ma conferito direttamente dal committente stesso a un ingegnere o architetto, in quanto non è consentito neppure al committente scindere dalla progettazione generale quella relativa alle opere in cemento armato poiché non è possibile enucleare e distinguere un'autonoma attività, per la parte di tali lavori, riconducibile ad un ingegnere o ad un architetto (il che appare senz'altro esatto, poiché chi non è abilitato a delineare l'ossatura, neppure può essere ritenuto in grado di dare forma al corpo che deve esserne sorretto).

Soltanto le prestazioni accessorie, autonome e distinte dalla realizzazione delle strutture in conglomerato, come l'individuazione dei confini di proprietà, la costituzione di servitù, lo svolgimento di pratiche amministrative, possono farsi rientrare nella competenza dei geometri.

Quanto al concetto di costruzione di modesta entità la giurisprudenza del Giudice civile perviene a conclusioni non dissimili da quelle del Giudice amministrativo. Dal momento che si sono ritenuti i limiti posti dall'art. 16, lett. m, r.d. 11 febbraio 1929 n. 274 alla competenza professionale dei geometri rispondenti ad una scelta inequivoca del legislatore, dettata da evidenti ragioni di pubblico interesse, che lascia all'interprete ristretti margini di discrezionalità, attinenti:

- alla valutazione dei requisiti della modestia della costruzione;
- della non necessità di complesse operazioni di calcolo e dell'assenza di implicazioni per la pubblica incolumità;
- indicando invece un preciso requisito, ovverosia la natura di annesso agricolo dei manufatti, per le opere eccezionalmente progettabili dai predetti tecnici anche nei casi di impiego di cemento armato.

Anche per la giurisprudenza della Corte di Cassazione civile va esclusa la possibilità di un'interpretazione estensiva o "evolutiva" di tale disposizione, che, in quanto norma eccezionale, non si presta ad applicazione analogica, non potendosi pervenire ad una diversa conclusione neppure in virtù delle norme - art. 2, l. 5 novembre 1971 n. 1086 e art. 17, l. 2 febbraio 1974 n. 64 - che disciplinano le costruzioni in cemento armato e quelle in zone sismiche, in quanto le stesse richiamano i limiti delle competenze professionali stabiliti per i geometri dalla vigente normativa professionale (Cassazione civile, sez. II, 07 settembre 2009, n. 19292).

La Corte di Cassazione in particolare ha ritenuto che i geometri non sono abilitati, ai sensi dell'art. 16, r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, a redigere "progetti di massima", ove riguardanti, fuori delle ipotesi eccezionalmente consentite dalla suddetta norma, costruzioni richiedenti l'impiego di strutture in cemento armato.

Né l'eventuale intervento nella fase esecutiva o di direzione dei lavori di un professionista di categoria a ciò abilitata, è idoneo a sanare la nullità, per violazione di norme imperative, del contratto d'opera professionale di progettazione (Cassazione civile, sez. II, 07 settembre 2009, n. 19292).

Si legge in quest'ultima pronuncia "deve altresì escludersi, ai sensi dell'art. 14 disp. gen., l'applicabilità analogica della deroga, contenuta nell'art 16, lett. m) u.p. cit. R.D., al generale divieto di progettazione di opere in cemento armato, in considerazione della evidenziata natura eccezionale della norma, che pertanto non si presta *de iure condito*, ad adattamenti di tipo "evolutivo", quale che sia la meritevolezza delle esigenze al riguardo prospettate. Ed è significativo, a tal proposito, che anche la giurisprudenza penale di legittimità e quella amministrativa, che in precedenza avevano fornito qualche

spunto alla tesi sostenuta dall'odierno ricorrente, con successive pronunzie abbiano affermato principi del tutto conformi a quelli costantemente sanciti da questa Corte in sede civile (v., rispettivamente, Cass. pen. 3 sez.. 11287/00, Cons. Stato sez. 5 n. 6005/04). Va ancora precisato per completezza, che di nessun apporto alla suddetta tesi è il richiamo alle previsioni contenute nei testi normativi disciplinanti le costruzioni in cemento armato e quelle nelle zone sismiche, considerato che sia la L. n. 1086 del 1971, art. 2, sia la L. n. 64 del 1974, art. 17, fanno riferimento, per quanto attiene alla progettazioni in questione da parte delle varie categorie di professionisti, ai "limiti delle rispettive competenze, così chiaramente rinviando, senza introdurre autonomi ed innovativi criteri attributivi di competenza, alle previgenti rispettive normative professionali di riferimento, tra le quali, dunque, per quanto riguarda i geometri, quella in precedenza esaminata, che è rimasta immutata".

La Corte giunge, pertanto, alle seguenti conclusioni:

"a) che le esigenze perseguite dalla normativa professionale, in precedenza esaminata, comportano l'incompetenza dei geometri anche alla redazione di "progetti di massima", ove riguardanti, fuori delle ipotesi eccezionalmente consentite, opere richiedenti l'impiego di cemento armato, posto che il progetto esecutivo successivo non può che conformarsi a quello "di massima", redatto da tecnico non abilitato (Cass. 21185/04);

b) l'eventuale successivo intervento, nella fase esecutiva ed in quella della direzione dei lavori di un tecnico di livello superiore a quello del redattore del progetto originario, non può valere a sanare *ex post* la nullità per violazione di norme imperative, del contratto d'opera professionale, da valutarsi con esclusivo riferimento al momento genetico del rapporto".

Secondo la Corte di Cassazione civile (sez. II, 8 aprile 2009, n. 8543) il criterio per accertare se una costruzione sia da considerare modesta - e quindi se la sua progettazione rientri nella competenza professionale dei geometri, ai sensi dell'art. 16, lett. m, r.d. 11 febbraio 1929 n. 274 - consiste:

- nel valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera comportano e le capacità occorrenti per superarle;

- a questo fine, mentre non è decisivo il mancato uso del cemento armato (ben potendo anche una costruzione «non modesta» essere realizzata senza di esso), assume significativa rilevanza il fatto che la costruzione sorga in zona sismica, con conseguente assoggettamento di ogni intervento edilizio alla normativa di cui alla l. 2 febbraio 1974 n. 64, la quale impone calcoli complessi che esulano dalle competenze professionali dei geometri.

In precedenza in altra pronuncia (Cassazione civile, sez. III, 14 giugno 2007, n. 13968) si è ritenuto che l'indagine intesa ad accertare se una costruzione destinata a civi-

le abitazione sia da considerarsi modesta e rientri, quindi, nella competenza professionale dei periti industriali (o dei geometri), non può prescindere:

- dalla valutazione delle difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera comporta;

- dalla capacità (cioè dalle cognizioni tecniche) occorrente per superarle.

Criterio che ha valore fondamentale per l'esatta interpretazione e l'applicazione dell'art 16 del regolamento professionale (r.d. 11 febbraio 1929 n. 275, per i periti industriali, e r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, per i geometri), in detta indagine si terrà conto:

- degli elementi dell'importo dell'opera (costo presunto);

- della cubatura e del numero dei piani (cosiddetti criteri di valore, od economico, e quantitativo);

- soprattutto per il loro valore sintomatico, in quanto valgono a determinare le caratteristiche costruttive dell'opera e ad illuminare sulle difficoltà tecniche che l'opera medesima presenta, al fine di apprezzare se questa costituisca una costruzione modesta ai sensi dell'ordinamento professionale, ovvero esuli dalla capacità tecnica e dalla competenza dei periti industriali (e dei geometri) ⁵.

5 La competenza professionale dei geometri in materia di progettazione e direzione dei lavori di opere edili, prevista dall'art. 16 r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, riguarda le costruzioni rurali e degli edifici per uso di industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato che non richiedono particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone, nonché il progetto, la direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili. (Nella specie la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso del geometra - avverso la sentenza che gli aveva negato i compensi per la ristrutturazione di un fabbricato con travi e pilastri in cemento armato - secondo cui erroneamente la corte di merito aveva ritenuto che la progettazione in cemento armato è esclusa dalla competenza dei geometri indipendentemente dalla modestia dell'opera) (Cassazione civile, sez. II, 21 dicembre 2006, n. 27441).

A norma dell'art. 16 lett. m), r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, e come si desume anche da l. 5 novembre 1971 n. 1086 e l. 2 febbraio 1974 n. 64, che hanno rispettivamente disciplinato le opere in conglomerato cementizio e le costruzioni in zone sismiche, nonché dalla l. 2 marzo 1949 n. 144 (recante la tariffa professionale), esula dalla competenza dei geometri la progettazione di costruzioni civili con strutture in cemento armato, trattandosi di attività che, qualunque ne sia l'importanza, è riservata solo agli ingegneri ed architetti iscritti nei relativi albi professionali. (Consiglio Stato, sez. IV, 22 maggio 2006, n. 3006).

A norma dell'art. 16, lett. m) r.d. 11 febbraio 1929 n. 274 (d'attuazione della legge n. 1395 del 1923), e come si ricava anche dalle leggi n. 1068 del 1971 e n. 64 del 1974 (che hanno rispettivamente disciplinato le opere in conglomerato cementizio e le costruzioni in zone sismiche) nonché dalla l. n. 144 del 1949 (recante la tariffa professionale), la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione - anche parziale - di strutture in cemento armato, mentre, in via d'eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo, solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole, non richiedenti particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non comportanti pericolo per le persone, restando la suddetta competenza comunque esclusa nel campo delle costruzioni civili ove si adottino strutture in cemento armato, la cui progettazione e direzione, qualunque ne sia l'importanza, è pertanto riservata solo agli ingegneri ed architetti iscritti nei relativi albi professionali. (In applicazione del suindicato principio la Corte ha escluso potersi considerare priva di pericolo per la pubblica incolumità e con-

E', pertanto confermata la lettura dell'art. 16 lett. m), r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, nel senso che la competenza dei geometri è limitata:

- alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili;
- con esclusione di quelle che comportino l'adozione anche parziale di strutture in cemento armato;
- mentre in via di eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo, solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone;
- restando, quindi, comunque esclusa la suddetta competenza nel campo delle costruzioni civili ove si adottino strutture in cemento armato, la cui progettazione e direzione qualunque ne sia l'importanza è riservata solo agli ingegneri e architetti iscritti nei relativi albi professionali ⁶.

seguentemente rientrare nella competenza del geometra, la redazione di un piano di lottizzazione comprendente la progettazione di due complessi residenziali, ciascuno di tre piani fuori terra, oltre a cantine e boxes, trattandosi in tal caso di opere comportanti la soluzione di problemi tecnici non solo in ordine ai calcoli del cemento armato, ma anche in relazione alle opere di urbanizzazione primaria da realizzare) (Cassazione civile, sez. II, 14 aprile 2005, n. 7778).

A norma dell'art. 16, lett. m, r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione anche parziale di strutture in cemento armato, mentre, in via di eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l del medesimo articolo, solo con riguardo alle piccole strutture accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, restando quindi esclusa la suddetta competenza nel campo delle costruzioni civili ove si adottino strutture in cemento armato, la cui progettazione e direzione, qualunque ne sia, l'importanza è riservata solo agli ingegneri ed architetti iscritti nei relativi albi professionali (Cassazione civile, sez. II, 30 marzo 2005, n. 6649).

Con riferimento alle competenze dei geometri in materia di progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, l'art. 16, r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, nel prevedere che i geometri non possono redigere progetti di costruzioni che comportino l'impiego di conglomerati cementizi, semplici o armati, in strutture statiche portanti, si riferisce sia ai progetti di massima che a quelli esecutivi, mentre nessun riscontro nella legge ha la categoria del progetto architettonico (Cassazione civile, sez. II, 05 novembre 2004, n. 21185).

In tema di determinazione dell'oggetto e dei limiti dell'attività di perito industriale è d'obbligo il riferimento al relativo regolamento professionale, disciplinato dal r.d. n. 275 del 1929, il cui art. 16, lett. B, con specifico riferimento alla categoria dei periti edili, consente loro (anche) "la progettazione e direzione di modeste costruzioni civili", così riproducendo la medesima locuzione contenuta nell'art. 16, lett. m del r.d. n. 274 del 1929 relativo all'ordine dei geometri: quanto all'indagine concretamente volta ad accertare se una costruzione destinata a civile abitazione sia da considerarsi modesta (e rientri, pertanto, nella competenza professionale del perito), essa non può prescindere dalla valutazione delle difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera comportano, nonché dalle capacità (intese come cognizioni tecniche) occorrenti per affrontarle, tenuto conto anche dell'evoluzione della tecnica edilizia, di talché il concetto di "modesta costruzione civile" è, nel tempo, inevitabilmente soggetto ad adeguarsi allo stato della cultura tecnica dei predetti professionisti ed ai moderni metodi di costruzione, secondo un accertamento in fatto che, ove congruamente motivato dal giudice di merito alla stregua di una valutazione priva di vizi logici, risulta insindacabile in sede di giudizio di legittimità (Cassazione civile, sez. II, 17 marzo 2004, n. 5428).

⁶ Cassazione civile, sez. II, 9 maggio 2000, n. 5873; Cassazione civile, sez. II, 29 novembre 2000, n. 15327; Cassazione civile, sez. II, 29 novembre 2000, n. 15327.

4. La Cassazione penale ed il reato di esercizio abusivo della professione

La progettazione ed esecuzione di costruzioni in cemento armato o comunque che fuoriescono dalla qualificazione di costruzione di modesta entità da parte del geometra, integra, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione penale, l'ipotesi previste dall'art. 348 c.p., poiché il professionista non possiede le cognizioni scientifiche e tecniche necessarie per la creazione "*in toto*" di tali opere.

In tale contesto il Giudice penale ha dato una lettura della normativa di riferimento ritenendo che il geometra possa progettare piccole costruzioni in cemento armato, accessorie ad edifici rurali e per industrie agricole, di limitata importanza e di struttura ordinaria, purché la loro esecuzione non richieda particolari calcoli.

Inoltre, nella progettazione di costruzioni civili di modesta entità, gli è consentito inserire pochi elementi costruttivi in cemento armato, quali non devono avere funzione portante ai fini della statica delle costruzioni stesse.

Infine, nell'ambito delle costruzioni a pannelli portanti, il geometra può dirigere la fase esecutiva, di mero assemblaggio dei vari elementi, fermo restando il limite di competenza generale della costruzione civile di modesta entità (Cassazione penale, sez. VI, 08 luglio 1983).

Si è, inoltre, ritenuto che l'art. 2, l. 5 novembre 1971 n. 1086, nell'indicare i professionisti abilitati alla progettazione e alla costruzione delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, fa espressamente salvi i limiti delle singole competenze professionali.

Per quanto riguarda i geometri, secondo la Cassazione penale occorre fare riferimento alle lettere l) e m) dell'art. 16 r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, che segnano i limiti della competenza del geometra in materia di costruzioni rurali e civili, e da cui può desumersi che, relativamente alle costruzioni in cemento armato, il geometra è abilitato alla progettazione e direzione di lavori afferenti a esse solo quando si tratti di modeste costruzioni - intendendosi con tale termine la limitata entità dell'opera nel suo complesso e non la sola semplicità di essa - che non richiedano complessi calcoli delle strutture e non comportino problemi di stabilità e pericolo per la incolumità pubblica.

Nella fattispecie è stata ritenuta corretta la valutazione dei giudici di merito che avevano escluso l'abilitazione del geometra trattandosi di opere, realizzate in difformità totale dalla concessione edilizia e comportanti aumenti planovolumetrici e di superficie, ritenute non di modesta entità con riferimento all'edificio complessivamente considerato) (Cassazione penale, sez. III, 16 ottobre 1996, n. 10125) ⁷.

Per la valutazione dell'ambito di estensione del concetto di modeste costruzioni civili, per le quali, a norma della lett. m) dell'articolo 16 del r.d. 11 febbraio 1928, n. 274, è prevista la competenza del geometra in ordine a progetto, direzione e vigilanza, è necessario ricorrere in via primaria, a un criterio tecnico-qualitativo ⁸.

⁷ Per la determinazione del concetto di "modesta costruzione civile", la cui progettazione rientra nella competenza del geometra, ai sensi della legge n. 1086 del 1971, deve aversi riguardo sia al criterio quantitativo, nel senso che la cubatura della costruzione deve essere modesta, cioè di non notevole entità, sia al criterio tecnico-qualitativo, nel senso che la costruzione in cemento armato, anche se non di notevole cubatura, non presenti particolari caratteristiche strutturali, che richiedono speciali cognizioni scientifiche o tecniche o che implicino la risoluzione di rilevanti problemi tecnici (Cassazione penale, sez. VI, 30 maggio 1979).

Concorre nel reato di abusivo esercizio di una professione, previsto dall'art. 348, c.p., il geometra che si sia limitato a sottoscrivere un progetto edilizio interamente elaborato da soggetto privo di abilitazione, rendendo in questo modo possibile o più agevole la commissione del reato. (Fattispecie in cui l'imputato aveva sottoscritto una serie di progetti elaborati dal tecnico del comune, a cui tale attività era preclusa a causa del rapporto di dipendenza con l'ente territoriale) (Cassazione penale, sez. VI, 12 febbraio 2003, n. 21424).

Risponde del reato di cui all'art. 348, c.p. il geometra non abilitato all'esercizio della professione il quale abbia abusivamente redatto degli elaborati tecnici richiedenti la detta abilitazione, pur quando tali elaborati siano stati poi fatti sottoscrivere, prima della presentazione, a professionisti abilitati. (Cassazione penale, sez. VI, 9 marzo 1999, n. 6841).

Commette il reato di abusivo esercizio di una professione (art. 348, c.p.) il geometra che procede al restauro conservativo di un edificio sottoposto a vincolo ai sensi delle leggi che tutelano l'antichità e le belle arti; tale intervento, infatti, è riservato dall'art. 52 del r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537, a chi esercita la professione di architetto (e, per la parte tecnica, di ingegnere) ed in ogni caso, per la rilevanza dell'opera sul piano qualitativo, non può rientrare nelle attribuzioni del geometra contemplate dall'art. 16 r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, che determina oggetto e limiti di esercizio della relativa professione. (Cassazione penale, sez. VI, 13 dicembre 1994).

La progettazione ed esecuzione di costruzioni in cemento armato da parte del geometra, integra l'ipotesi previste dall'art. 348, c.p., poiché egli non possiede le cognizioni scientifiche e tecniche necessarie per la creazione "in toto" di tali opere. Il geometra può invece progettare piccole costruzioni in cemento armato, accessorie ad edifici rurali e per industrie agricole, di limitata importanza e di struttura ordinaria, purché la loro esecuzione non richieda particolari calcoli; inoltre, nella progettazione di costruzioni civili di modesta entità, gli è consentito inserire pochi elementi costruttivi in cemento armato, quali non devono avere funzione portante ai fini della statica delle costruzioni stesse; infine, nell'ambito delle costruzioni a pannelli portanti, egli può dirigere la fase esecutiva, di mero assemblaggio dei vari elementi, fermo restando il limite di competenza generale della costruzione civile di modesta entità. (Cassazione penale, sez. VI, 08 luglio 1983).

⁸ Si è ritenuto rientrante nell'ambito della predetta competenza - e non sussistente conseguentemente il reato di cui all'articolo 348, c.p. - la progettazione di immobile con strutture in cemento armato, qualora l'edificio non comporti alcuna difficoltà particolare (nel caso di specie trattasi di capannone industriale di circa 8200 mc di volume, su tre piani, e con struttura in cemento armato) (Cassazione penale, sez. VI, 27 marzo 1995, n. 5416).